



REGIONE CALABRIA

REGOLAMENTO REGIONALE

**ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DEGLI ONORARI PER LA
CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI AGLI AVVOCATI REGIONALI.**

Approvato dalla Giunta regionale
nella seduta del 30 agosto 2016

*Si assegna il numero 11 della serie dei
Regolamenti regionali dell'anno 2016*

LA GIUNTA REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

emana

Il seguente regolamento:

Art. 1

1. Nel regolamento regionale n. 6 del 30.8.2007, all'art. 1, il comma 1, prima parte, è sostituito dal seguente:

“1. I compensi professionali di cui agli articoli 37 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, stipulato con l'Accordo del 23 dicembre 1999 del personale dirigenziale e 27 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, stipulato con l'Accordo del 14 settembre 2000 per il personale non dirigenziale, in attuazione dell'articolo 23 della legge n. 247 del 2012 e dell'art. 3 della Legge regionale 10 ottobre 2002, n. 39, nonché dell'art. 9 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014 n. 114, sono costituiti dalle somme riscosse ai sensi del successivo articolo 2 e dalle somme dovute in forza del successivo articolo 3 e sono corrisposte, con le decorrenze di cui all'articolo 9, comma 8, del citato decreto legge n. 90/2014, fatta salva la disciplina previgente, previa ripartizione da effettuare con le modalità indicate dall'articolo 6, nei seguenti casi.”

Art. 2

1. Nel regolamento regionale n. 6 del 30.8.2007, all'art. 2, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Nel caso in cui, con riferimento all'articolo 1, in forza dei provvedimenti e dei lodi di cui alla lettera a), delle rinunce di cui alla lettera b) non accompagnate da un diverso accordo e delle transazioni di cui alla lettera c), le spese e competenze del giudizio siano poste a carico della controparte, l'Avvocatura Regionale provvede alla riscossione mediante esecuzione esattoriale o forzata ai sensi del Codice di Procedura Civile, delle somme liquidate nel provvedimento giurisdizionale o nel lodo arbitrale, ovvero convenute nella transazione, a titolo di onorari di Avvocato e diritti di Procuratore.”

2. Nel medesimo articolo, il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Nel decreto di cui all'articolo 8, comma 4, sono individuate le modalità cui devono attenersi le controparti di cui al comma 1 nell'effettuazione dei versamenti alla Tesoreria delle somme oggetto di riscossione ai sensi del presente articolo.”

3. Nel medesimo articolo, il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo sono iscritte nel capitolo, da istituire, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione Calabria da specificare nel decreto di cui all'articolo 8, comma 4.”

4. Nel medesimo articolo, il comma 7 è sostituito dal seguente:

“7. La disponibilità di fondi derivanti dalla riscossione di somme, ai sensi del presente articolo, relativa a diritti e onorari di giudizio ed affluiti nel corso dell'esercizio finanziario nel capitolo di entrata indicato al comma 6 è utilizzata ponendone la competenza della spesa a carico del capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Calabria, da specificare nel decreto di cui all'articolo 8, comma 4.”

Art. 3

1. Nel regolamento regionale n. 6 del 30.8.2007, all'art. 3, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Nel caso in cui nei provvedimenti e nei lodi di cui alla lettera a) dell’articolo 1, la Regione non sia rimasta anche in parte soccombente e sia stata pronunciata compensazione delle spese e competenze di giudizio, i compensi professionali di cui all’articolo 1 sono corrisposti direttamente dalla Regione in misura determinata secondo i parametri previsti dal DM n. 55 del 10 marzo 2014 e successivi, così quantificata nella notula di cui al comma 4, fermi restando i limiti previsti dall’art. 5 commi 6 e 7 del presente regolamento.”

2. Nel regolamento di cui sopra, all’art. 3, comma 4, ultimo periodo, l’espressione *“Dirigente dell’Avvocatura regionale”* è sostituita da *“Coordinatore dell’Avvocatura regionale”*.

3. Nel regolamento di cui sopra, all’art. 3, comma 5, l’espressione *“Dirigente dell’Avvocatura regionale”* è sostituita da *“Coordinatore”*.

Art. 4

1. Nel regolamento regionale n. 6 del 30.8.2007, l’art. 4 è sostituito dal seguente:

“1. Nei giudizi di cui all’art. 152 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, conclusi con compensazione delle spese di giudizio, sono corrisposti i compensi professionali, nella misura del corrispondente parametro previsto dal DM n. 55 del 10 marzo 2014, nei limiti dello stanziamento previsto per l’anno 2013, ai sensi dell’art. 9 comma 6, del d.l. 90/14.

2. *Nei casi di compensazione integrale disposta da sentenze depositate precedentemente alla data di entrata in vigore del decreto legge 90/2014, ai sensi dell’art. 9, comma 8, del decreto medesimo, sono corrisposti compensi professionali nella misura del corrispondente parametro previsto dal DM n. 55 del 10 marzo 2014.”*

Art. 5

1. Nel regolamento regionale n. 6 del 30.8.2007, all’art. 5, comma 1, l’espressioni *“Dirigente dell’Avvocatura regionale”*, ricorrente per due volte, è sostituita da *“Coordinatore”*.

2. Nel regolamento di cui sopra, l’art. 5, comma 3, è sostituito dal seguente:

“3. Il decreto di cui al comma 1 è adottato nel mese di aprile in relazione al primo trimestre di ogni anno, nel mese di luglio in relazione al secondo trimestre di ogni anno, nel mese di ottobre in relazione al terzo trimestre di ogni anno, nel mese di gennaio in relazione al quarto trimestre dell’anno precedente, ed è trasmesso entro lo stesso mese di adozione al Dipartimento del Personale, il quale, nelle more dell’emanazione del decreto di cui al successivo comma 4 bis, provvederà alla corresponsione, al netto delle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali, entro il mese successivo a quello in cui è stato adottato il decreto stesso.”

3. Nel regolamento di cui sopra, all’art. 5, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

“4 bis. Agli avvocati viene comunque corrisposta, mensilmente e salvo conguaglio da determinarsi in sede di adozione dei decreti di cui al comma 1, una somma pari al 50% di un dodicesimo dell’importo complessivamente percepito per l’anno precedente interamente corrisposto per i compensi professionali

di cui all'articolo 3, secondo le modalità determinate con decreto del Coordinatore dell'Avvocatura regionale, da adottarsi di concerto con il Dirigente Generale del Dipartimento Organizzazione e Personale e con il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio, entro trenta giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento."

4. Nel regolamento di cui sopra, all'art. 5, è abrogato il comma 5.

5. Nel regolamento di cui sopra, all'art. 5, sono aggiunti i seguenti commi 6 e 7:

"6. in applicazione dell'art. 9, comma 6, primo periodo, del D.L. n. 90/2014 convertito in legge n. 114/2014, nei casi di cui all'art. 3 del regolamento, sono corrisposti compensi professionali nei limiti dello stanziamento previsto nell'anno 2013, al netto degli oneri riflessi dovuti per legge.

7. In applicazione dell'art. 9, comma 7 del D.L. n. 90/2014 convertito in legge n. 114/2014 l'ammontare annuo dei compensi professionali, indipendentemente dalle aree contrattuali di riferimento - esclusi, ai sensi del comma 6 secondo periodo e, del comma 8, del D.L., i compensi di cui all'art. 4 del regolamento - non potranno essere superiori al trattamento economico complessivo in godimento da ciascun avvocato."

8. Nel regolamento di cui sopra, dopo l'art. 5 è aggiunto l'articolo seguente:

"Art. 5 bis

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 5, D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni in Legge n. 114/2014, gli incarichi sono assegnati dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, fatti salvi esigenze e/o casi particolari, nel rispetto dei principi di rotazione, di equa distribuzione quali-quantitativa e di specializzazione, per materie omogenee e settori di attività, e di parità di trattamento, con l'ausilio, ove possibile, di specifica procedura informatica accessibile, per le suddette finalità, agli avvocati dell'Avvocatura."

Art. 6

1. Nel regolamento regionale n. 6 del 30.8.2007, all'art. 6, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma 1bis:

"1. bis Gli importi di cui all'art. 2 distinti separatamente per la sede centrale di Catanzaro e la sezione decentrata di Reggio Calabria, a seconda dell'ufficio cui essi si riferiscono, vengono ripartiti secondo quanto stabilito nel decreto dell'Avvocatura Generale dello Stato del 28 ottobre 2014 pubblicato in G.U. n. 263 del 12.11.2014 e successivi, in quanto applicabili."

2. Nel regolamento di cui sopra, all'art. 6, comma 2, il n. 4) è sostituito dal seguente:

"4) assente per malattia per un periodo superiore al 30° giorno consecutivo in ciascun anno, con diritto alla conservazione del posto, esclusi i casi di infortunio sul lavoro;"

3. Nel regolamento di cui sopra, all'art. 6, comma 2, il n. 7) "chiamato alle armi", è abrogato.

4. Nel regolamento di cui sopra, all'art. 6, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Con il decreto del Coordinatore dell'Avvocatura Regionale previsto dall'articolo 7 potranno essere specificati i suddetti casi di esclusione dalla ripartizione dei compensi professionali in relazione ai periodi

di mancata – con diritto alla conservazione del posto – o ridotta prestazione lavorativa, per esercizio di diritti riconosciuti dalla disciplina legale o contrattuale del rapporto di lavoro.”

Art. 7

1. Nel regolamento regionale n. 6 del 30.8.2007, all'art. 7, comma 1, l'espressione "*Dirigente dell'Avvocatura regionale*" è sostituita da "*Coordinatore dell'Avvocatura regionale*".

Art. 8

1. Nel regolamento regionale n. 6 del 30.8.2007, all'art. 8, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Alla corresponsione dei compensi professionali di cui all'articolo 3, si fa fronte mediante l'apposito capitolo di spesa esistente."

2. Nel regolamento di cui sopra, all'art. 8, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'Amministrazione provvederà, comunque, a finanziare il fabbisogno derivante dall'applicazione dell'articolo 3 e dell'art. 4, comma 1, assicurando adeguata disponibilità finanziaria che non potrà superare il limite del corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013, al netto degli oneri riflessi dovuti per legge."

3. Nel regolamento di cui sopra, all'art. 8, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Le disposizioni di esecuzione attinenti agli aspetti contabili e di bilancio nonché alle riscossioni sono determinate con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio, da adottarsi d'intesa col Coordinatore dell'Avvocatura regionale, entro trenta giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento."

Art. 9

1. Nel regolamento regionale n. 6 del 30.8.2007, all'art. 9, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. I compensi professionali spettanti su base annua, ai sensi del presente regolamento, sono attribuiti tenendo conto del limite di cui all'art. 9, comma 7, del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni in Legge n. 114/2014, per cui a ciascun avvocato potrà essere attribuita a titolo di compensi professionali una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo."

2. Nel regolamento di cui sopra, all'art. 9, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Tali compensi possono essere corrisposti solo agli avvocati preposti ad uffici che si occupino esclusivamente e stabilmente della difesa in giudizio della Regione."

3. Nel regolamento di cui sopra, all'art. 9, comma 3, l'espressione "*Dirigente dell'Avvocatura regionale*" è sostituita da "*Coordinatore dell'Avvocatura regionale*".

Art. 10

1. Nel regolamento regionale n. 6 del 30.8.2007, l'art. 10, è sostituito dal seguente:

"1. Agli avvocati di ruolo in servizio presso l'Avvocatura regionale che espletano mansioni comportanti l'assunzione della difesa dell'Ente, è riconosciuta, con provvedimento del Coordinatore, l'attribuzione di una Posizione Organizzativa nel numero massimo di ventitre unità."

2. Al Dipartimento Organizzazione, Risorse umane è demandata l'adozione dei provvedimenti di attuazione del presente articolo, previa richiesta da parte del Coordinatore dell'Avvocatura Regionale."

Art. 11

1. Nel regolamento regionale n. 6 del 30.8.2007, dopo l'art. 10 è inserito il seguente:

"Art. 10 bis

1. Ai sensi dell'art. 43 del CCNL del Personale del comparto regione ed Autonomie Locali del 14.9.2000 e dell'art. 38 del CCNL del personale con qualifica dirigenziale del medesimo comparto del 23.12.1999, nonché dell'art. 12 della l. 247/2012, la Regione assume gli oneri necessari per la copertura assicurativa, diretta o indiretta, adeguata ad un massimale non inferiore ad € 5.000.000,00, della responsabilità civile dei dipendenti inquadrati come avvocati, compreso il coordinatore, derivante dall'esercizio dell'attività professionale; alla spesa occorrente si farà fronte con apposito capitolo istituito nel bilancio di previsione.

2. La Regione assume gli oneri di iscrizione agli albi, nonché del contributo annuale, degli avvocati di ruolo in servizio presso l'Avvocatura regionale.

Art. 12

1. Nel regolamento regionale n. 6 del 30.8.2016, l'art. 11 è abrogato.

Art. 13

1. Nel regolamento regionale n. 6 del 30.8.2007, l'art. 12 è sostituito dal seguente:

"Art. 12

1. E' disposta l'istituzione di un capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione Calabria ai fini della riscossione delle somme, di cui all'art. 2, derivanti da provvedimenti giurisdizionali o lodi arbitrali depositati, ovvero convenute in transazioni sottoscritte, dal 01.07.2014.

2. La disposizione del capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Calabria destinato alla liquidazione dei compensi di cui all'art. 3, stante la natura retributiva degli stessi, è assegnata, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, nelle competenze del Settore "Economico" del Dipartimento "Organizzazione, Risorse Umane".

3. Le previgenti disposizioni regolamentari continuano a trovare applicazione per la distinta liquidazione dei compensi maturati, ai sensi degli artt. 2, comma 2 e 3, comma 2."

Art.14

1. Il presente regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Calabria.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Calabria.

Catanzaro, 23 Settembre 2016

OLIVERIO